

CLASSIFICAZIONE

ART. 5 CEDU - MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE E SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO– TRATTENIMENTO PRESSO UN **OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO** – **TERMINE MASSIMO PREVISTO DALLA LEGGE N. 81 DEL 2014 – APPLICABILITA' ANCHE ALLE MISURE DISPOSTE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE RICONOSCIUTA DALLA GIURISDIZIONE INTERNA**– VIOLAZIONE DELL'ART. 5§1 - **DIRITTO ALL'INDENNIZZO** PER INGIUSTO TRATTENIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5§5.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt.5., §§ 1 e 5

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Corte Edu, Grande Camera, *Denise e Irvine c. Belgio* del 1 giugno 2021; Corte Edu, Grande Camera, *Del Río Prada c. Spagna*, del 15 dicembre 2016; Corte Edu, Grande Camera, *Khlaifia e altric. Italia*, del 15 dicembre 2016; Corte Edu, Grande Camera, *Stanev c. Bulgaria*, del 17 gennaio 2012; Corte Edu, Grande Camera, *Mooren c. Germania*, del 9 giugno 2009.

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte Edu, Prima Sezione, Cramesteter c. Italia del 1 giugno 2024

ABSTRACT

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto violato da parte dell'Italia l'art. 5 §§ 1 e 5 CEDU per aver subito il ricorrente un periodo di detenzione illegittima presso una struttura psichiatrica giudiziaria oltre il periodo consentito ex lege n. 81 del 2014 e non aver ricevuto alcun indennizzo per l'ingiusta restrizione della libertà personale.

*La Corte Edu ha affermato la violazione dell'art. **5 § 1** facendo perno sull'accertamento derivato dalla stessa giurisdizione interna: un'ordinanza del Tribunale di Firenze, infatti, aveva riconosciuto in sede di esecuzione, nei riguardi del ricorrente, che il termine massimo di durata, previsto per le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive dalla legge n. 81 del 2014, **si applica retroattivamente** anche alle misure emesse antecedentemente all'entrata in vigore della novella normativa. La Corte Edu ha dichiarato, quindi, l'illegittimità della restrizione subita dal ricorrente relativamente al periodo di tempo successivo alla scadenza del termine massimo corrispondente alla pena prevista per il reato commesso.*

*Inoltre, il periodo trascorso in opg dopo lo spirare del termine di decadenza **genera il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione**, sicchè il mancato indennizzo al ricorrente ha determinato anche la violazione dell'art. **5 § 5** CEDU.*

IL CASO

Il caso riguarda il mantenimento del ricorrente in un ospedale psichiatrico giudiziario e, successivamente, in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza («REMS»), oltre la durata prevista da una legge interna introdotta posteriormente alla adozione del provvedimento applicativo della misura, nonché l'impossibilità di chiedere una riparazione per la dedotta violazione dei suoi diritti a tale riguardo. Il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 5 §§ 1 e 5 della Convenzione.

Il 28 febbraio 2007, al ricorrente, assolto perché incapace di intendere e di volere dai delitti di ricettazione e detenzione illegale di armi, è stata applicata la misura di sicurezza **del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario** di Reggio Emilia. Negli anni successivi, la misura di sicurezza veniva prorogata più volte e spostata in esecuzione in REMS.

Nel corso della restrizione, è entrato in vigore il d.l. n. 52 del 31 marzo 2014, convertito dalla **legge 30 maggio 2014, n. 81**, secondo cui: (a) entro il 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari dovevano essere chiusi; (b) le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso.

In data 8 luglio 2016, la Procura competente osservava che, nel caso del ricorrente, la durata massima della misura di sicurezza – corrispondente alla durata massima della pena applicabile per i reati di cui era imputato – era di otto anni. Constatando che la misura era stata applicata il 28 febbraio 2007 (paragrafo 6 *supra*) e che, dunque, era scaduto, la Procura chiedeva, dunque, al magistrato di sorveglianza di ordinare la liberazione del ricorrente.

Il 14 luglio 2016, il magistrato di sorveglianza di Pisa, basandosi sulla sentenza della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 23392 del 2015, ha ritenuto che la regola della durata massima introdotta dalla legge n. 81/2014 non si applicasse in maniera retroattiva e ha dichiarato l'istanza inammissibile.

Anche l'appello proposto dal ristretto subiva la stessa sorte: l'impugnazione veniva dichiarata inammissibile per difetto di competenza; gli atti venivano trasmessi al pubblico ministero.

Il ricorrente, quindi, si è rivolto al **Tribunale di Firenze**, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, che **ha ritenuto, invece, con ordinanza emessa il 26.10.2016, che la regola della "durata massima" introdotta dalla legge n. 81 del 2014 doveva applicarsi retroattivamente anche alle misure già imposte precedentemente all'entrata in vigore della legge**, al fine di evitare una **disparità di trattamento** tra persone sottoposte a misure di sicurezza in momenti diversi. Il Tribunale ha rilevato che, nel caso del ricorrente, tale termine scadeva il 28 febbraio 2015, cosicché a partire da

tale data o, al più tardi, dal 31 marzo 2015 (vale a dire dall'attuazione definitiva della riforma delle misure di sicurezza), il trattenimento del ricorrente era da considerarsi illegittimo e ne ha **ordinato la liberazione**.

Il 21 gennaio 2017 il ricorrente, quindi, ha avviato un procedimento per **risarcimento da trattenimento illegittimo, sulla base dell'art. 314 cod. proc. pen.**, sollevando questione di costituzionalità relativa al difetto di espressa tutela per le persone che sono state ingiustamente ristrette con una misura di sicurezza, equiparabili a chi aveva patito una ingiusta detenzione.

Con sentenza dell'8 giugno 2017, la Corte d'appello di Firenze ha respinto la domanda ritenendo che, benché l'art. 314 cod. proc. pen. fosse, in linea di principio, applicabile anche alle misure di sicurezza, nel caso di specie, non fosse dovuto alcun indennizzo, dato che la restrizione era divenuta ingiusta a causa di una legge introdotta dopo l'imposizione della misura.

Il ricorrente ha proposto ricorso in Corte di cassazione che, con sentenza Sez. 4, n. 34854 del 20 marzo 2018, ha ritenuto che la procedura di risarcimento prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. non fosse applicabile alle misure di sicurezza definitive, ma solo a quelle provvisorie, e ha respinto il ricorso del ricorrente (la sentenza si pone in linea con Sez. 4, n. 18851 del 8/4/2008, Di Martino, Rv. 240187 nonché evoca, a sostegno, Sez. 4, n. 5001 del 14/01/2009, Palandri, Rv. 242864 e Sez. 4, n. n. 11086 del 06/02/2013, Di Riso, Rv. 254938).

In esito a tale decisione, il ricorrente ha adito la Corte europea dei diritti umani, allegando la violazione dell'art. 5, §§ 1, e 5 della Convenzione.

LA DECISIONE

LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 § 1 CEDU.

La Corte Edu, **in relazione al profilo di violazione dell'art. 5, § 1**, ha osservato che ogni privazione della libertà deve essere effettuata "in conformità con la legge".

L'art. 5, § 1 richiede, in primo luogo, che qualsiasi arresto o detenzione debba avere una «chiara base legale».

È infatti essenziale che il diritto interno definisca le condizioni alle quali una persona può essere privata della libertà e che la legge sia prevedibile nella sua applicazione.

Pertanto, una misura di trattenimento deve essere considerata "illegale" se il vizio in essa riscontrato costituisce una "irregolarità grave e manifesta".

Fuori da tali casi estremi, i vizi che inficiano una decisione di trattenimento possono essere "corretti" dalle Corti nazionali chiamate ad effettuare il fisiologico controllo di legittimità.

La Corte Edu evidenzia in via generale che, in relazione al caso in esame:

- la legge n. 81 del 2014 ha introdotto una durata massima per le misure di sicurezza, pari alla pena prevista per il reato commesso;

- la Corte di cassazione, con la sentenza Sez. 1, n. 23392 del 2015, ha affermato che la nuova regola non si applica alle misure di sicurezza adottate prima della sua entrata in vigore;

- la Corte costituzionale, invece, ha dichiarato in un *obiter dictum* della sua sentenza n. 83 del 2017 (che riguardava una questione diversa: quella dell'applicabilità alle misure di sicurezza di un'azione di riparazione prevista per le violazioni dell'articolo 3 della Convenzione), che il limite di durata si applica anche a titolo retroattivo alle misure di sicurezza pronunciate prima della sua introduzione.

Nel caso specifico, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto l'**applicabilità retroattiva della nuova regola di "durata massima" della misura di sicurezza, pari alla previsione di pena massima relativa al delitto commesso, introdotta dalla legge n. 81 del 2014**, e, rilevato che, per il ricorrente, tale termine scadeva il 28 febbraio 2015, ha riconosciuto illegittimo a partire da tale data o, al più tardi, dal 31 marzo 2015 (data dell'attuazione definitiva della riforma delle misure di sicurezza), il trattenimento del ricorrente, ordinandone la liberazione.

Tale dichiarazione di illegittimità rappresenta una statuizione dell'autorità giudiziaria interna che, condivisa dalla Corte Edu, rende illegale la privazione di libertà subita a partire dalla data indicata di scadenza del termine massimo di durata della misura di sicurezza consentito dalle nuove basi legislative, sicchè la Corte Edu ha constatato la **sussistenza dei presupposti per dichiarare la violazione dell'art. 5 § 1 CEDU**.

LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 § 5 CEDU.

Con riferimento alla violazione dell'art. 5, § 5 della Convenzione, la Corte Edu ha affermato che le garanzie convenzionali sono rispettate quando può essere chiesto un risarcimento per una privazione della libertà effettuata in circostanze "contrarie" ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dell'art. 5.

I giudici di Strasburgo prendono atto che il diritto interno pone la disposizione dell'art. 314 cod. pen. a presidio del diritto alla riparazione del danno per l'ingiusta custodia cautelare subita in due casi: a) quando l'imputato è prosciolto all'esito del procedimento penale sul merito (ingiustizia cosiddetta «sostanziale», prevista dal comma 1 dell'articolo in questione); b) quando è stato accertato che il provvedimento che ha disposto la custodia cautelare è stato emesso o mantenuto fuori dai casi stabiliti dalla legge (ingiustizia cosiddetta «formale», prevista dal comma 2 del suddetto articolo).

Si rileva, altresì, come la Corte di cassazione, con le sue sentenze nn. 5001 del 2009 e 11086 del 2013, abbia interpretato questa disposizione nel senso che il diritto alla

riparazione previsto dall'articolo 314 cod. proc. pen. è applicabile anche alle misure di sicurezza pronunciate in via provvisoria.

Il diritto al risarcimento presuppone, ai sensi dell'art. 5 § 5 CEDU, che un'autorità nazionale - o la stessa Corte Edu - abbiano accertato una violazione di uno dei precedenti paragrafi della citata disposizione convenzionale.

Nel caso in esame, **la privazione della libertà è stata dichiarata illegittima dalla giurisdizione interna italiana**, con l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze il 26.10.2016, sicchè **non può negarsi al ricorrente il diritto all'indennizzo per la restrizione illegittima.**

La Corte Edu rammenta che il godimento effettivo del diritto a una riparazione sancito dall'art. 5 § 5 CEDU deve essere assicurato con un sufficiente grado di certezza e deve essere accessibile in concreto (*Stanev c. Bulgaria* [GC], § 182, CEDU 2012, e *C. c. Italia* [GC], § 49, CEDU 2002X).

Inoltre, affinché possa concludersi nel senso che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 5, deve essere accertato che non poteva proporsi domanda di risarcimento dinanzi agli organi giudiziari nazionali (*Stanev*, sopra citata, § 184).

Nella fattispecie, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione, sicchè il ricorrente poteva avvalersi dell'articolo 5 § 5, dal momento che non ha ottenuto alcuna riparazione per il periodo di detenzione illegale che ha subito, circostanza che il Governo non contesta, e non ha la possibilità di ottenere tale riparazione dinanzi alle corti interne (paragrafo 67 *supra*), le quali hanno considerato inapplicabile l'art. 314 cod. pen. alle misure di sicurezza definitive (paragrafo 18 *supra*).

In generale, la Corte Edu ha rammentato che il risarcimento deve comprendere oltre al diritto a una riparazione per il danno materiale, un diritto a un'indennità per lo *stress*, l'angoscia o la frustrazione eventualmente provate dalla persona lesa dalla violazione di altre disposizioni dell'articolo 5 (*Khachatryan e altri c. Armenia*, § 157, del 27 novembre 2012). Inoltre, un diritto a riparazione che preveda delle indennità esigue a tal punto che la riparazione perde in pratica il carattere «effettivo» non soddisfa le esigenze di tutela previste dalla CEDU (*Vasilevskiy e Bogdanov c. Russia* del 10 luglio 2018 e le cause ivi citate).

OSSERVAZIONI

La Corte Edu ha dedicato un breve passaggio alla propria valutazione sull'esattezza dell'interpretazione che vuole l'applicabilità del termine massimo di durata, previsto per le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, dalla legge n. 81 del 2014, anche alle misure emesse antecedentemente all'entrata in vigore della novella normativa.

Precisamente -afferma la sentenza in commento- le argomentazioni proposte dal Governo (paragrafo 47), riguardanti sostanzialmente l'interpretazione della legge n.

81/2014, non sono tali da portare a discostarsi dalle conclusioni del tribunale nazionale per quanto riguarda l'illegalità della detenzione.

Ciononostante, la sentenza appare aver preso **una decisione rilevante**, foriera di possibili conseguenze, quantomeno **nell'ambito dell'interpretazione dell'operatività della legge più favorevole successiva, in materia di misure di sicurezza che incidono sulla libertà personale.**

Le ricadute in termini di violazione dell'art. 5 § 5 CEDU, derivante dalla connessione tra necessità di riparazione e rilevata illegalità del ricovero in opg (o REMS) oltre i termini consentiti, sono pacificamente ancorate, dalla Corte Edu, al presupposto dell'avvenuto riconoscimento giudiziario della violazione-presupposto (ai sensi dell'art. 5 § da 1 a 4) e dell'impossibilità di ottenere l'indennizzo con i rimedi interni.

Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità, effettivamente, sinora, ha ritenuto che l'art. 314 cod. proc. pen. sia applicabile soltanto alle misure di sicurezza provvisorie (Sez. 4, n. 5001 del 14/01/2009, Palandri, Rv. 242864 e Sez. 4, n. n. 11086 del 06/02/2013, Di Riso, Rv. 254938; Sez. 4, n. 34854 del 20/3/2018; vedi anche Sez. 6, n. 23736 del 2015).